



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 25 in data 14/12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELLA LEGGE N.96/2017 E DELLA L.R. N.13/2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in seduta **Straordinaria** ed in sessione di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

- 1 FRANCO CAPRA	Presente	
- 2 ANTONINO LUGARA'	Presente	
- 3 ANIELLO ANTONIO TUCCILLO	Presente	
- 4 GIOVANNI RICCARDO ARNAUD	Presente	
- 5 GIANPIERO PELLEGRINI	Presente	
- 6 RENATO ROSCI	Presente	
- 7 SIMONA RADOGNA	Presente	
- 8 MATTEO STEFANINI	Presente	
- 9 GIUSEPPE GATTI	Presente	
-10 PIERPAOLO ARNAUD	Presente	
-11 MAURIZIO PONZIO	Presente	

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa PRIN Alice il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco FRANCO CAPRA assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELLA LEGGE N.96/2017 E DELLA L.R. N.13/2017.

Premesso che il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disciplina, all'art. 4, l'imposta di soggiorno prevedendo:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Ricordato che Il Consiglio Regionale ha adottato, in attuazione dell'art.12 del d.lgs. 114/1998 e dell'art.9 della legge regionale 28/1999, la deliberazione n.412-5585, avente ad oggetto i criteri per l'individuazione delle località turistiche ai fini degli orari delle attività commerciali;

Evidenziato che questo Comune è ricompreso negli elenchi delle località turistiche ai fini predetti;

Dato atto che il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 è stato adottato con atto di C.C. n. 24 del 19.12.2011 e s.m.i e che con lo stesso atto è stata introdotta l'imposta di soggiorno a partire dal 1 luglio 2012 limitatamente ad alcuni periodi dell'anno in cui si concentra maggiormente la presenza di turisti;

Visto che con atto di C.C. n.11 del 07.07.2014, sono state adeguate le tariffe con la modifica dell'art.4;

Visto che con atto di C.C. n.15 del 17.12.2015, è stato modificato l'art.5 , in quanto, al fine di migliorare la gestione dell'imposta di soggiorno, questa Amministrazione ha provveduto a dotare tutte le strutture ricettive di un apposito software, da utilizzare per caricare direttamente i dati dei pernottamenti manualmente o anche tramite file e che detto

programma è in grado di gestire direttamente i files da inviare all'Istat e i dati alla Questura e serve a monitorare direttamente il gettito dell'imposta;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) che stabilisce che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

Vista la risoluzione nr. 2/DF del 22/03/2016 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito la sospensione dell'efficacia per l'anno 2016 delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi, come disposto dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 dell'11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017), il quale proroga al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi comunali stabilito dal sopracitato art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015;

Visto l'art.4 commi 1 e 5-ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con la Legge n. 95 del 21/06/2017, che ha istituito l'imposta di soggiorno anche per locazioni brevi e che testualmente dispongono:

"1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

"5-ter Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con la Legge n. 95 del 21/06/2017, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, nonché in deroga all'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015;

Vista la Legge regionale n.13 del 3 agosto 2017 che ha introdotto una nuova "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e visto in particolare l'art.5 che testualmente dispone : "1. Le locazioni turistiche sono disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Esse concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

2. Alle locazioni turistiche si applicano le disposizioni semplificate di cui al presente articolo. Alle stesse non si applicano le disposizioni previste per le case ed appartamenti vacanze di cui all'articolo 6. In particolare, la locazione turistica è resa in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la sola fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari. La locazione turistica può comprendere i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11, alle seguenti condizioni: a) la pulizia e il cambio della biancheria avviene, esclusivamente, prima dell'inizio di ogni rapporto di locazione e non durante la permanenza dell'ospite; b) il ricevimento degli ospiti non è prestato in apposito locale di ricevimento.

3. Ogni ulteriore aspetto giuridico, non regolamentato ed applicabile alle locazioni turistiche, resta assoggettato alle disposizioni generali del codice civile, alle leggi speciali, agli usi e alle consuetudini di riferimento.

4. Le locazioni turistiche possono essere gestite: a) in forma diretta; b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatarî o sub locatori.

5. Anche ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 4, lettera b) ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:

a) trasmissione, al comune sul cui territorio insiste l'unità abitativa privata, di apposito modello informativo sull'unità medesima i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;

b) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);

c) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400);

d) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;

e) stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose, gli ospiti e i terzi commisurata alla capacità ricettiva dell'unità abitativa privata e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne nonché ad impianti pertinenziali.

6. Il comune provvede a trasmettere il modello di cui al comma 5, lettera a) alla Città metropolitana di Torino, alla provincia e all'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL) territorialmente competenti a fini informativi e di promozione turistica.

7. Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare assolvono ai seguenti adempimenti:

a) adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa **la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 5, lettera d), attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza;**

Considerato inoltre che l'art.26 comma 5 della L.R. n.13 /2017 dispone che " *Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 2 e 21, commi 1 e 2 della presente legge, .*

Preso atto che alla data della presente deliberazione la Regione Piemonte non ha ancora approvato il regolamento di attuazione della L.R. n.13/2017, ritenuto comunque opportuno e necessario modificare il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, introducendo i riferimenti della tassazione delle "locazioni turistiche".

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di modificare l'art.1, del Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, così come indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, al fine di individuare tra le casistiche soggette all'imposta di soggiorno le locazioni brevi e le locazioni turistiche;
3. di modificare l'art.2, del Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, così come indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo in relazione ai soggetti responsabili degli obblighi tributari;
4. di modificare l'art.5, del Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, così come indicato nell'Allegato A in merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica e al versamento dell'imposta riscossa;
5. di modificare l'art.6, del Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, così come indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo in relazione all'obbligo di conservazione per cinque anni di ricevute, fatture e dichiarazioni al fine di rendere possibili i relativi controlli;
6. di modificare l'art.8, del Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, così come indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo in relazione all'applicazione delle sanzioni .
7. di dare atto che qualora la Regione Piemonte, con l'approvazione del regolamento di attuazione della L.R.13/2017, adotti delle disposizioni relative alle locazioni brevi incompatibili con quanto indicato nel regolamento allegato, troveranno applicazione le disposizioni indicate nella normativa regionale .
8. di dare atto che le modifiche al Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

9. di dare atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs n.267/00 e del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
10. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta di soggiorno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Delibera di C.C. n. **25** del **14/12/2017**

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI
SENSI DELLA LEGGE N.96/2017 E DELLA L.R. N.13/2017.**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
FRANCO CAPRA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
PRIN ALICE
